

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: CERTIFICATO DI MALATTIA Riduzione del periodo di prognosi e ripresa attività lavorativa

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato medico, attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia, è necessario che l'interessato lo comunichi prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa.

Infatti, qualora a seguito di controllo domiciliare dell'INPS si viene a conoscenza che il lavoratore abbia ripreso anticipatamente l'attività lavorativa senza alcuna comunicazione, scattano le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita id controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, ossia:

- **100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;**
- **50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;**
- **100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.**

Premessa

Il certificato di malattia telematico, disciplinato dal Decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ha l'obiettivo di mettere a conoscenza degli interessati - in tempo reale – tutte le informazioni inerenti allo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori stessi

Ciò comporta un notevole vantaggio, in termini di celerità e certezza dei flussi certificativi, sia per l'INPS medesimo, ai fini delle successive attività per il riconoscimento della prestazione previdenziale, ove spettante, sia per i datori di lavoro che mediante i servizi messi a disposizione dall'INPS possono visualizzare tempestivamente gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti.

Trattasi di un adempimento obbligatorio poiché costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione - per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati.

Prognosi riportata nel certificato

È nostra cura informarla che il dipendente in malattia il quale intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi medica, potrà essere riammesso in servizio **solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.**

Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato.

NOTA BENE - Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga **prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa**. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

Nei casi in cui emerga la **mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa**, verranno applicate dall'Inps, nei confronti del lavoratore, le sanzioni previste per le assenze ingiustificate a visita di controllo. La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come un fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato. Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Le ricordiamo che la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, **rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore**, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.

Da qui, discende una conseguenza fondamentale:

in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.

ATTENZIONE - Difatti, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante **potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.**

Provvedimenti sanzionatori

Nel caso in cui l'INPS venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l'attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente, scatta il recupero della quota non dovuta di prestazione.

NOTA BENE – In tali casi, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, ossia:

- ✓ **100% dell'indennità per massimo 10 giorni**, in caso di 1° assenza;
- ✓ **50% dell'indennità nel restante periodo di malattia**, in caso di 2° assenza;
- ✓ **100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.**

Le precisiamo, infine, che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

Distinti saluti